

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASCOLAT, VIOLANTE, GASPAROTTO, BORDON, FACHIN
SCHIAVI, DONAZZON, RUBBI ANTONIO, SOLAROLI, PRANDINI**

Presentata il 10 ottobre 1991

Programma straordinario per lo sviluppo di relazioni economiche tra l'Italia e la Jugoslavia e, in particolare, tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto e le Repubbliche di Slovenia e di Croazia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di crisi che ha investito la Jugoslavia in questi ultimi mesi, e che ha assunto drammatici sbocchi di natura militare, ha scosso nelle fondamenta l'economia di quel paese e si è riflessa pesantemente anche sull'economia di confine, con riferimento in particolare alle attività operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto, strettamente interconnesse, per ragioni di contiguità territoriale ma soprattutto per i legami economici che si sono reciprocamente consolidati, con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

In questo contesto emerge in termini prioritari l'esigenza di assicurare al sistema economico del confine orientale

certezze economiche ed operative, che sostanzino l'impegno politico del nostro paese nei confronti del paese contermina e, principalmente, delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia. È ben vero che stanno emergendo — sul versante internazionale, su quello comunitario e su quello nazionale — iniziative diverse con l'obiettivo prioritario di concorrere alla ristrutturazione delle disastrose economie dei paesi già appartenenti al sistema Comecon, ma è altrettanto vero che gli obblighi particolari che l'Italia ha al riguardo postulano una risposta specifica.

I contenuti di questa risposta non possono caratterizzarsi per una logica contingente e di breve periodo, ma debbono

guardare in termini strategici allo sviluppo di relazioni durevoli sul piano della collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale: è quanto si propone, in sintesi, la presente proposta di legge inserendosi — in termini di stretta attualità — in un contesto dominato oggi dalle logiche diplomatiche e militari, domani dalla necessità di prefigurare uno strumento di intervento a ciò finalizzato e, auspicabilmente, risorse adeguate a ciò delegate.

L'articolo 1 prevede che il Governo predisponga, d'intesa con le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un programma di interventi finalizzato a favorire le relazioni economiche tra Italia e Jugoslavia con particolare riguardo alle direttrici di sviluppo tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto, da un lato, e le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, dall'altro. Il programma dovrà prevedere, specificamente, misure atte a promuovere lo sviluppo della collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale tra i due paesi, favorendo in particolare lo strumento delle imprese a capitale misto.

È previsto poi, al comma 3, nella fase elaborativa del programma, un ampio apporto collaborativo delle categorie economiche, dei sindacati e dei soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto il cui ruolo viene specificatamente attivato dalla presente proposta: è il caso — ad esempio — delle istituzioni universitarie.

L'articolo 2 dettaglia gli strumenti attraverso i quali dovrà realizzarsi la prospettata collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale. In particolare vengono individuate le seguenti aree:

quella degli interventi collegati ad organismi e istituzioni finanziarie interna-

zionali (che perseguano, naturalmente, finalità analoghe);

quella dei progetti di formazione e assistenza tecnica e manageriale (la cui rilevanza è più che evidente, in un contesto economico disastroso e caratterizzato dall'urgenza di avviare processi fortemente evolutivi come quello jugoslavo);

quella per interventi prioritari nel campo economico, con particolare riferimento al comparto industriale ed a quello turistico che costituiscono i due momenti principali delle economie di Slovenia e di Croazia, le due Repubbliche cui dette misure specificatamente si rivolgono;

quella per interventi finalizzati alla realizzazione di programmi di collaborazione scientifica, tecnologica e culturale, scolastica e della informazione.

L'articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento e di attivazione del programma. Si tratta, infatti, di funzioni che per la loro stessa natura postulano un momento unificante: di qui il meccanismo proposto che potrà avvalersi, comunque, degli specifici apporti dei diversi Ministeri coinvolti, così come delle due regioni.

L'articolo 4 individua la possibilità di attuare le iniziative in argomento anche attraverso rapporti convenzionali e contrattuali, opportunamente attivati con soggetti pubblici e privati, università, istituti universitari, imprese, associazioni temporanee di imprese e società anche consortili e miste.

L'articolo 5, infine, contiene le disposizioni di natura finanziaria.

Si confida nell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di favorire le relazioni economiche tra l'Italia e la Jugoslavia, avendo come riferimento in particolare le direttrici di sviluppo tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto e le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, il Governo è autorizzato a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi a ciò finalizzato. Detto programma dovrà prevedere, specificatamente, misure atte a promuovere lo sviluppo della collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale tra i due paesi, favorendo in particolare lo strumento delle imprese a capitale misto.

2. Alla definizione del programma, che dovrà dettagliare anche le modalità operative, concorrono la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto.

3. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto avviano, per le finalità di cui al comma 2, consultazioni preventive con le categorie economiche, con le organizzazioni sindacali e con i soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi il cui ruolo viene specificatamente individuato dalla presente legge.

ART. 2.

1. La collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale di cui all'articolo 1 è realizzata attraverso:

a) contributi e finanziamenti collegati ad interventi di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali, che perseguono obiettivi in consonanza con le finalità della presente legge;

b) contributi per la realizzazione di progetti di formazione e assistenza tecnica e manageriale;

c) contributi sugli interessi su crediti finanziari per interventi prioritari, finalizzati a promuovere il rilancio dell'economia delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, con particolare riferimento al comparto industriale ed a quello turistico;

d) contributi, a titolo gratuito, ai costi sostenuti da università, centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di collaborazione scientifica, tecnologica e culturale, scolastica e della informazione.

ART. 3.

1. La predisposizione ed il coordinamento del programma, di cui agli articoli 1 e 2, sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è delegata anche la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settore e strumenti di intervento, sentiti i Ministeri e le regioni interessate.

ART. 4.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono essere stipulate convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, università, istituti universitari e consorzi tra università, imprese, associazioni temporanee di imprese e società anche consortili e miste.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1992 al 1996, si provvede con apposito fondo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.